



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **11 dicembre 2019**

Gestione separata: malattia e degenza ospedaliera

La circolare INPS n. 141 del 149 novembre 2019.

L'articolo **1 del DL 101/2019** (convertito **Legge 128/2019**) ha ampliato la previsione di tutela previdenziale per gli **iscritti alla gestione separata, gli interessati:**

non devono essere iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;

non devono essere titolari di pensione;

nei 12 mesi precedenti l'evento devono far valere almeno un mese di contribuzione;

il reddito dell'anno precedente l'evento assoggettato a tale contributo non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo.

Il provvedimento è entrato in vigore il 5 settembre 2019 e da tale data valgono le nuove norme. Pertanto per le degenze iniziate a decorrere da tale data l'indennità (massimale contributivo diviso 365) corrisponde per ogni giornata indennizzabile a:

44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;

67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Tali importi valgono anche per i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%.

Per quanto riguarda **l'indennità di malattia**, l'INPS rammenta che per ogni giornata indennizzabile corrisponde **al 50%** della precedente:

22,48 euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;

33,71 euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.